

# Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

Decisione n. 42 anno 2014

RICORSO n. 2.38/2014

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, composta dai Signori:

Dott. Giuseppe Celotto	Presidente
Dott. Vincenzo Canale	componente
Dott. Pier Giuseppe Facelli	componente
Dott. Thomas Bottello	componente
Dott. Antonio Limone	componente
Dott. Lorenzo Mignani	componente
Dott. Gaetano Penocchio	componente

E' copia conforme all'originale  
composta di n. Cinque fasciate  
Roma, il 3 MAR 2015



Dott.ssa Maria Teresa CAMERA  
(Direttore Distrettivo)

con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Maria Teresa Camera;

visti gli atti;

considerato che, ai sensi dell'art. 61 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, le funzioni di presidente nella seduta odierna sono svolte dal dott. Giuseppe Celotto, in sostituzione del Presidente, cons. Gerardo Mastrandrea;

udito, per l'Ordine, il presidente dott. Fuorto;

sentita la relazione del componente relatore, dott. Vincenzo Canale;

ha pronunciato nell'adunanza del 15 dicembre 2014 la seguente

## DECISIONE

sul ricorso proposto dal dott. Mauro Ponziani, residente in Tornimparte (AQ), fraz. Colle San Vito, via San Vito 3, avverso la delibera dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia de L'Aquila del 2 dicembre 2013, con la quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per mesi quattro.

Ritenuto

## IN FATTO

In data 26.10.2004, su disposizione del dott. Pierluigi Imperiale, direttore del Servizio veterinario di sanità animale, che aveva effettuato le valutazioni del caso, venivano eseguite dal



dott. Ponziani, dirigente veterinario dipendente, eutanasi su una cucciolata consegnata dal Sig. Fatigati nella sua proprietà in località di Roio (AQ). L'eutanasia veniva effettuata con medefenato Tanax e in base all'art. 13 della L.R. Abruzzo n. 86/1999.

Con sentenza 9 aprile 2013, n. 39053, la Suprema Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal dott. Imperiale avverso la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila, che lo aveva condannato, con il dott. Ponziani, alla pena di reclusione di mesi due e giorni dieci per i reati di cui all'art. 544 bis c.p.

In data 11.4.2013 la Lega Antivivisezione - LAV chiedeva all'Ordine de L'Aquila l'apertura di un procedimento disciplinare a carico sia del dott. Imperiale che del dott. Ponziani e la conseguente radiazione dall'Albo perché "colpevoli di abusi nell'esercizio della professione" e in quanto "con la loro condotta hanno compromesso gravemente la loro reputazione e la dignità della classe sanitaria" (art. 41 del DPR 221/1950).

In conseguenza della sentenza penale, il dott. Ponziani veniva sottoposto a procedimento disciplinare da parte della ASL di appartenenza, che gli irrogava la sanzione del rimprovero scritto, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. a) del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti medici, veterinari, SPTA (dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del servizio sanitario nazionale), con contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo indeterminato, recepito con deliberazione del Direttore generale n. 713/2013.

In seguito al passaggio in giudicato della predetta sentenza della Corte di Cassazione, in data 17.6.2013 l'Ordine convocava il dott. Ponziani. Il sanitario precisava che, nonostante i cuccioli fossero in uno stato di salute tale da non richiederne la soppressione decideva ugualmente di eseguire l'ordine impartitogli dal suo superiore procedendo all'eutanasia dei cuccioli.

In data 24.6.2013 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con gli addebiti relativi alla violazione degli artt. 544-bis ("Uccisione di animali. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi") e 110 c.p. ("Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita"), nonché degli artt. 5 (Responsabilità disciplinare), 9 (Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità), 10 (Dovere di diligenza e prudenza), 12 (Doveri di probità, dignità e decoro), 13 (Doveri di lealtà e correttezza), 14 (Dovere di indipendenza intellettuale), 34 (Eutanasia) e 46 (Tutela della professione) del Codice deontologico dei medici veterinari approvato dal Consiglio nazionale FNOVI il 12 giugno 2014.

La data del procedimento disciplinare veniva fissata per il giorno 16.9.2013.

Nella seduta del 13.9.2013, il Presidente dell'Ordine esprimeva le sue perplessità circa l'invito a comparire per il 16.9.2013 ritenendo la convocazione annullabile in quanto nella stessa si contestava la violazione degli articoli del Codice Deontologico in vigore dal 2011, mentre i fatti contestati risalivano al 2004. Evidenziava di essere incorsi in un errore materiale al momento della compilazione e dell'invio delle lettere di convocazione e riteneva opportuno riformularle convocando il sanitario per una nuova data.

Nella seduta del 14.10.2013 il Consiglio direttivo, ritenuto di confermare la deliberazione già assunta di apertura del procedimento disciplinare nei confronti del dott. Ponziani, esaminate le previsioni del Codice deontologico del 3 aprile 1993, circostanziava gli addebiti come di seguito riportati: "Per essere stato condannato in via definitiva per violazione dell'articolo 544-bis c.p. [...], rivenendosi in queste circostanze la violazione della prescrizione deontologica di cui [agli artt. 1, 6, 9 e 10]".

Nella seduta del procedimento disciplinare del 2 dicembre 2013, dopo aver nuovamente ascoltato l'incolpato, il Consiglio dell'Ordine confermava gli addebiti contestati e sanciva la sospensione del dott. Ponziani dall'esercizio della professione per mesi quattro per aver violato il Codice deontologico del 1993 oltre che in relazione agli artt. 1, 6, 9 e 10, anche in relazione all'art. 70 per non essersi rifiutato di prestare la propria opera in circostanze in contrasto con gli scopi della professione e con le norme deontologiche vigenti.





Relativamente all'art. 6, l'Ordine specificava che non si poteva ritenere scientificamente e coscienziosa una condotta che prevedeva la soppressione dei cuccioli in buono stato di salute al solo fine di evitare loro un'ipotetica contrazione di malattia infettiva o una morte violenta per mano dell'uomo e che era paradossale pensare di fare prevenzione eliminando l'ospite definitivo di un virus piuttosto che mettere in atto tutte le misure che la scienza forniva e che la coscienza avrebbe indotto ad adottare. Sosteneva che tale modo di agire si rifletteva negativamente sull'immagine professionale del medico veterinario e che le giustificazioni del sanitario non trovavano giustificazione e non erano condivise tenuto conto che già nel 2004, anno in cui era stato commesso il reato, si faceva strada il concetto di "animali" come esseri senzienti" e pertanto meritevoli di tutela e del rispetto da parte dell'uomo.

Aggiungeva che dalla fase istruttoria era emerso che il dott. Ponziani, in qualità di esecutore materiale delle soppressioni, aveva eseguito un ordine illegittimo in quanto contrario alla legge che regolamentava la materia sanitaria e che invece il suo ruolo di Dirigente Veterinario gli avrebbe consentito di rifiutarsi di eseguire l'ordine di procedere all'eutanasia, violando, così, il dovere di conservare la propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede, in via principale, di dichiarare prescritta l'azione disciplinare e, in via subordinata, di ridurre la sanzione alla censura, per i seguenti motivi.

1/ Violazione dell'art. 51 DPR 221/1950. Il sanitario ritiene che l'Ordine nel promuovere l'azione disciplinare, non ha tenuto conto che tale azione, essendo trascorsi cinque anni dalla commissione del fatto e dalla sua conoscenza, era ormai prescritta e anche se si volesse ritenere che il relativo termine fosse stato interrotto dall'azione penale, tenuto conto che tale interruzione, visto il reato contestato non poteva avere effetti per un periodo superiore agli anni sette e mesi sei, giusta gli artt. 161 e 157 c.p.

2/ Violazione e/o errata applicazione dell'art. 40 DPR 221/1950. Il ricorrente ritiene che la sanzione sia sproporzionata in quanto non ha considerato le circostanze che hanno determinato l'azione.

3/ Mancata considerazione dell'incensuratezza del giudicato. Evidenza che il giudice penale da cui è derivato il presente procedimento nell'ambito della sua discrezionalità ha ritenuto d'irrogare il minimo della pena, ulteriormente diminuita per le concesse attenuanti generiche ed aumentata per la continuazione, con la concessione della sospensione e della non menzione. Anche nell'ambito disciplinare dell'ASL dell'Aquila, alle cui dipendenze svolge la propria attività di medico veterinario, ha ritenuto d'irrogare una pena minima come quella del rimprovero scritto. Lamenta, quindi che l'Ordine gli ha irrogato invece la pena più vicina al massimo non tenendo conto della sua incensuratezza.

4/ Mancata considerazione delle circostanze in cui si è trovato ad agire il giudicato. Il dott. Ponziani sostiene che nell'eseguire l'ordine impartitogli ha ritenuto che tutte le violazioni del caso, implicanti il concreto esercizio dell'azione amministrativa, fossero state fatte legittimamente e a monte da chi quella determinazione aveva assunto e pertanto ha ritenuto di agire in un legittimo procedimento. Per il sanitario anche se si volesse ritenere la sua condotta vada giudicata a prescindere dal rapporto gerarchico che aveva con la struttura e che, dunque, le valutazioni del caso fossero a lui direttamente imputabili, ai fini di una più equa quantificazione della pena, si dovrebbe ritenere che la sua colpa si fonda su un'errata interpretazione della legge applicata (art. 13, c. 3, L.R. Abruzzo n. 86 del 21.9.99) e non già su un atto del tutto gratuito.

Aggiunge, inoltre che l'ordinamento conosce una normazione, sia a livello nazionale che regionale, relativa al fenomeno del randagismo che prevede e consente la soppressione degli animali connotata di un iter procedimentale volto all'assunzione di quei provvedimenti discrezionali e che nel caso di specie gli è giunto un ordine esecutivo da parte di chi era titolare della relativa competenza e funzione (dott. Imperiale).

Considerato





Con riferimento, infine, alla doglianza del ricorrente, relativa al fatto che egli non avrebbe potuto astenersi dall'ordine impartito dal suo superiore, dott. Imperiale, si ritiene che anche questa non possa essere accolta.

Essendo, a detta del ricorrente e secondo quanto risulta agli atti, tale rapporto di carattere gerarchico, oltre che inquadrato nell'ambito del pubblico impiego, deve ritenersi che sia applicabile il principio generale sulla base del quale il dipendente o il professionista non deve eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale (o costituisca illecito amministrativo) ed essendo la responsabilità penale personale, l'agente ne risponde direttamente. È accertato che l'atto compiuto dal Ponziani abbia rilevanza penale, come è accertato dalle dichiarazioni del medesimo, che egli non ha neppure effettuato delle rimostranze avverso quella direttiva illecita, seppure tale comportamento sarebbe risultato insufficiente, dovendosi egli astenere in maniera assoluta dal compimento dell'atto di uccisione arbitraria di esseri viventi.

P. Q. M.

LA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

respinge il ricorso.

Roma lì 15 dicembre 2014

IL RELATORE

*Caracciolo*



IL PRESIDENTE

*Imperiale*

IL SEGRETARIO

*Maurice*

Depositata in Segreteria il 19 FEB. 2015

IL SEGRETARIO

*Maurice*

